

## ALLEGATO A

### **Progetto di cooperazione interterritoriale LEADER**

*Misura 19. del PSR dell'Umbria 2014/2020*

*Sottomisura 19.3 "Cooperazione"*

*"Umbria Lasciati Sorprendere"*

### **ACCORDO di COOPERAZIONE**

L'anno 2016 il giorno 23 del mese di Novembre tra i seguenti:

**GAL Media Valle del Tevere**, codice fiscale 94049870549 con sede in Piazza della Repubblica 9, Torgiano (PG), beneficiario della misura 19 – sottomisura 19.3 “cooperazione” del PSR della Regione Umbria 2014/2020, nella persona del proprio rappresentante legale Walter Trivellizzi, nato a Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), il 10/07/1958 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Media Valle del Tevere in Piazza della Repubblica 9, Torgiano (PG), delegato alla stipula del presente atto in virtù della Delibera del Consiglio Direttivo n. 7 del 11/11/2016;

di seguito denominato **Capofila**

- da un lato-

E

**GAL Alta Umbria s.r.l.**, codice fiscale/P.IVA 94049870549 con sede in Traversa Via Leonardo da Vinci – Zona Fontevole, Gubbio (PG), beneficiario della misura 19 – sottomisura 19.3 “cooperazione” del PSR della Regione Umbria 2014/2020, nella persona del proprio rappresentante legale Mariano Tirimagni, nato a Bologna, il 04/09/1970 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Alta Umbria s.r.l. in Traversa Via Leonardo da Vinci – Zona Fontevole, Gubbio (PG), delegato alla stipula del presente atto in virtù della Delibera del Consiglio di Amministrazione n.5 del 19.11.2016

**GAL Ternano**, codice fiscale 91034260553 con sede in Largo Don Minzoni 4, Terni, beneficiario della misura 19 – sottomisura 19.3 “cooperazione” del PSR della Regione Umbria 2014/2020, nella persona del proprio rappresentante legale Albano Agabiti, nato a Terni, il 08/06/1969 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Ternano in Largo Don Minzoni 4, Terni, delegato alla stipula del presente atto in virtù dello Statuto del GAL.

**GAL Trasimeno-Orvietano**, codice fiscale 94049980546 con sede in Piazza Gramsci 1, Città della Pieve (PG), beneficiario della misura 19 – sottomisura 19.3 “cooperazione” del PSR della Regione Umbria 2014/2020, nella persona del proprio rappresentante legale Massimo Tiracorrendo, nato a Castel Viscardo (TR), il 10/10/1958 e domiciliato per la carica presso

la sede del GAL Trasimeno Orvietano in Piazza Gramsci 1, Città della Pieve (PG), delegato alla stipula del presente atto in virtù dello Statuto del GAL.

**GAL Valle Umbra e Sibillini**, codice fiscale 91028960549 con sede in Via C. Agostini, 5 06034 Foligno (PG), beneficiario della misura 19 – sottomisura 19.3 “cooperazione” del PSR della Regione Umbria 2014/2020, nella persona del proprio rappresentante legale **GIANPIERO FUSARO**, nato a Foligno il 30 luglio 1957 e residente in Foligno – Via Lazio n. 22/A delegato alla stipula del presente atto in virtù dello Statuto del GAL.

di seguito denominati le **Parti**

- dall'altro-

### **Premesso che**

I programmi di sviluppo rurale previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 prevedono il sostegno a progetti di cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro (interterritoriale);

in accordo con le indicazioni della Commissione europea contenute nella Guida per l'attuazione della sottomisura Cooperazione LEADER (Guida del 19.11.2014), è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i Partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione;

le parti del presente accordo intendono realizzare un progetto di cooperazione interterritoriale denominato “*Umbria Lasciati Sorprendere*” (di seguito il “**Progetto**”);

i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del senza rappresentanza, designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

### **ART. 1 - Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **ART. 2 - Oggetto**

Oggetto dell'Accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione e attuazione del Progetto, avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e specificati in dettaglio nella scheda di progetto a cui è allegato il presente accordo.

### **ART. 3 - Finalità e Obiettivi**

Il progetto “*Umbria Lasciati Sorprendere*” ha come suoi obiettivi:

- A) Favorire il collegamento tra i territori e le imprese dei 5 GAL umbri al fine di valorizzare e promuovere la Regione in modo unitario attraverso il *claim* “**Umbria Lasciati Sorprendere**”;
- B) Incrementare reti tra imprese e utilizzare gli strumenti tecnologici al fine della sostenibilità e dell’innovazione;
- C) Organizzare eventi sui propri territori ed eventi congiunti sia sul territorio umbro che in altre regioni e favorire la partecipazione delle imprese a manifestazioni territoriali ed extraterritoriali;
- D) Attivare campagne promozionali congiunte;
- E) Utilizzare tecnologie innovative per campagne promozionali;
- F) Favorire nuove forme di incontro tra “domanda ed offerta”;
- G) Sviluppare gli strumenti ed una cultura etica per evitare gli sprechi alimentari.

#### **ART. 4 - Azioni di progetto**

Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate attraverso un’azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il Capofila nelle sue decisioni e di vigilare sul suo operato. A tal fine i Partner coinvolti nel Progetto si riuniranno in un *Steering Committee*, ai sensi del successivo articolo 9.

#### **ART. 5 - Risorse finanziarie**

Le Parti si impegnano a co-finanziare le azioni di cooperazione e le spese di interesse comune, incluse quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, nel rispetto di quanto indicato nel piano finanziario, così come riportato nella scheda di progetto a cui è allegato il presente Accordo.

Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e non previste in Progetto per l’esecuzione delle attività.

In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o revoche del finanziamento per il Progetto, e fatto salvo i casi in cui tali riduzioni o revoche siano dovute a inadempimenti o responsabilità di alcune delle Parti, le Parti stesse provvederanno alla ripartizione delle suddette spese tra di loro in parti uguali.

#### **ART. 6 - Obblighi delle Parti**

Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e impegni finanziari spettanti a ciascuna Parte, secondo quanto riportato nella scheda di progetto.

Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine all'esecuzione dei compiti a ciascuna affidati. Ciascuna Parte sarà inoltre responsabile delle comunicazioni con la propria Autorità di Gestione.

In caso di inadempimento di una della Parti agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte salve le responsabilità di legge del Partner inadempiente nei confronti degli altri, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto.

### **ART. 7 Ruolo e doveri del Capofila**

Il Capofila si impegna a svolgere direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto:

- la progettazione e l'organizzazione delle attività connesse al progetto nonché l'adattamento del progetto di cooperazione a eventuali nuove esigenze e finalità legate all'ingresso di nuovi Partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Accordo;
- la direzione e il coordinamento dell'attuazione del progetto e il coordinamento dei compiti di ciascun Partner, per assicurare la corretta attuazione dell'azione comune;
- gli aspetti amministrativi e legali correnti;
- le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attività di comunicazione con le diverse Autorità di Gestione;

Il Capofila, nello svolgimento della sua attività, sarà assistito dallo *Steering Committee*, con funzioni consultive e di controllo dell'attuazione del Progetto.

### **ART. 8 - Doveri dei Partner**

Le modalità di realizzazione del Progetto sono affidate ai Partner secondo quanto indicato nella scheda di Progetto ed eventualmente specificato nelle riunioni dello *Steering Committee*.

I GAL sono tenuti, inoltre, alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalle rispettive Autorità di Gestione, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale e a curare i flussi informativi sul Progetti nei confronti delle proprie Autorità di Gestione.

Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del Progetto, nel rispetto dei tempi indicati. I Partner si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto.

Ai Partner spetterà :

- il rispetto di tutti gli impegni presi con questo Accordo per la corretta e integrale attuazione del Progetto;
- la predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e finanziario e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto, nonché la verifica e l'eventuale aggiornamento del crono-programma delle attività e delle relative spese;
- le attività necessarie alla rendicontazione delle azioni svolte;
- l'organizzazione di incontri e scambi all'interno dei propri territori;
- il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza;
- la diffusione delle informazioni relative all'avanzamento delle attività del Progetto nei loro territori.

#### **ART. 9 - Steering Committee**

Lo *Steering Committee* assiste il Capofila nella necessaria attività di specificazione della attività di Progetto e nella relativa attuazione.

Lo *Steering Committee* si riunisce, anche in teleconferenza o audio conferenza, ogni volta lo richiedano almeno tre Partner con fax sottoscritto e inviato al Capofila e comunque con cadenza almeno semestrale. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno sette giorni prima del giorno previsto per la riunione.

Lo *Steering Committee* è composto da un rappresentante per ogni Partner. Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:

- per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Accordo, ad ammissione di nuovi Partner, esclusione, responsabilità dei Partner, revoca del mandato al Capofila e azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro uno o più Partner: (i) è richiesta la presenza di 2/3 dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto di 2/3 dei presenti per l'approvazione della deliberazione.
- per le deliberazioni relative a azioni di Progetto, relative spese e piano finanziario: (i) è richiesta la presenza del 50% più uno dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l'approvazione della deliberazione.

Delle riunioni il Capofila redigerà verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo entro cinque giorni.

#### **ART. 10 - Inadempimento ed esclusione**

In caso di grave inadempimento ai propri obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento del Progetto, ciascun Partner potrà essere escluso dal presente Accordo e dal prosieguo delle attività di Progetto con decisione presa nello *Steering Committee*. Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente, l'esclusione comporta l'obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo carico relative alle spese sostenute e agli obblighi già assunti per il Progetto. Ove sia escluso il Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri Partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarla alle rispettive Autorità di Gestione.

#### **ART. 11 - Adesione di nuovi Partner**

L'adesione di nuovi partner al Progetto potrà avvenire tramite richiesta scritta al Capofila. La richiesta di adesione dovrà contenere una dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del progetto già sviluppate e in essere, e dei relativi impegni di cui all'articolo 8, con esplicito impegno a garantirne la continuità.

Il Capofila sottoporrà la richiesta di adesione all'approvazione dello *Steering Committee*, il quale, al fine di renderla operativa, dovrà approvarla con apposita deliberazione secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Accordo, e prevedendo espressamente i relativi impegni di spesa a seconda del momento di adesione al Progetto. L'adesione sarà deliberata sulla base dei seguenti criteri: (i) organizzazione del GAL o partenariato richiedente; (ii) valore aggiunto dell'adesione; (iii) motivazione e impegni prospettati.

A seguito il nuovo Partner fornirà la documentazione necessaria per la revisione del progetto operata dal GAL Capofila, il quale provvederà all'aggiornamento delle seguenti parti:

- schede anagrafiche dei partner;
- attività previste;
- piano finanziario.

L'adesione diventerà effettiva con la firma congiunta da parte del Capofila e dell'aderente di una dichiarazione di adesione. Da quel momento l'aderente diverrà Partner a tutti gli effetti del Progetto e del presente Accordo.

#### **ART. 12 - Rinuncia di uno o più Partner**

I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal Progetto, motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al Capofila. Il recesso unilaterale o la risoluzione consensuale accettata dallo *Steering Committee* non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita; il partner rinunciatario dovrà rimborsare le spese eventualmente sostenute nel suo interesse e quelle relative a impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante agli altri Partner dalla sua rinuncia.

#### **ART. 13 - Durata**

Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il 31/12/2017, fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per le Autorità di Gestione. I risultati della cooperazione non potranno comunque essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno cinque anni. A tal fine, le Parti concordano fin d'ora che il Capofila potrà, al termine del periodo di validità dell'Accordo, registrare marchi o brevetti, affidare in licenza, concessione d'uso o altra forma commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti della cooperazione, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni. Eventuali utili di attività risultanti da tali affidamenti, al netto delle spese sostenute, saranno distribuiti tra tutti i Partner in parti uguali. Prima della conclusione del periodo di validità dell'Accordo, lo *Steering Committee* deciderà le modalità concrete di tale affidamento dando delega al Capofila di attuarle.

#### **ART. 14 - Modifiche e integrazioni**

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dallo *Steering Committee*. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.

#### **ART. 15 - Norme applicabili e clausola arbitrale**

Le parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.

Le parti convengono che in caso di controversia sorta in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, e in ogni caso, relativamente a ogni rapporto connesso, la risoluzione sarà compromessa ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna parte in conflitto e il terzo designato dal Presidente della Camera di Commercio di Perugia.


#### **ART. 16 - Disposizioni finali**

Il presente Accordo, redatto in n. 5 copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da 09 pagine singole di carta non uso bollo.


Il presente accordo di cooperazione interterritoriale è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto "Umbria Lasciati Sorprendere".

### **Il Rappresentante legale del Capofila**



### **I Rappresentanti legali dei GAL Partner**

GAL Alta Umbria srl




GAL Trasimeno Orvietano



GAL Valle Umbra e Sibillini




GAL Ternano



Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l'art. 15 - Norme applicabili e Foro competente.

### **Il Rappresentante legale del Capofila**




**I Rappresentanti legali dei GAL Partner**

GAL Alta Umbria srl



GAL Trasimeno Orvietano



GAL Valle Umbra e Sibillini



GAL Ternano

